



Deliberazione n. 74/2024/FRG  
Gruppo consiliare "Forza Italia" Rend.  
2023 - XI<sup>a</sup> Legislatura (1.1.2023 - 12.3.2023)

REPUBBLICA ITALIANA  
CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

*composta dai magistrati*

Roberto BENEDETTI	Presidente
Vanessa PINTO	Consigliera
Giuseppe LUCARINI	Primo Referendario - relatore

nella camera di Consiglio del 19 aprile 2024 ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 103 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e s.m.i.;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il codice di giustizia contabile, approvato con d.lgs. n. 174/2016 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 11, co. 6, lett. d);

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle SS.RR. n. 14 del 16 giugno 2000 e s.m.i.;

VISTO il decreto - legge 10 ottobre 2012, n. 174 e, in particolare, l'art. 1, commi 9 e seguenti, e l'art. 2, comma 1, lettere g) e h);

VISTO il D.P.C.M. 21.12.2012 che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, co. 9, del d.l. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei gruppi dei consigli regionali;

VISTA la legge reg. 28 giugno 2013, n. 4, recante "*disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (...), relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, contabilità e trasparenza degli uffici e dei servizi della Regione*" e, in particolare, gli artt. 11 "*contributi ai gruppi consiliari*", 12 "*rendicontazione*" e 13 "*restituzione delle somme*";

VISTO l'art. 14 del reg. di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con del. dell'ufficio di presidenza 29.1.2003, n. 3, secondo cui *“ciascun presidente di gruppo, ai sensi dell'articolo 37, comma 5 della l.r. n. 6/2002, in alternativa all'utilizzo della struttura di diretta collaborazione di cui all'articolo 11, può procedere alla stipula di rapporti di lavoro subordinato, autonomo ovvero rientranti in altre tipologie contrattuali, previste dalla normativa vigente in materia compatibile con l'attività lavorativa richiesta, sulla base della designazione fiduciaria fattagli pervenire da ciascun consigliere componente del gruppo medesimo salvo diverse modalità previste dal disciplinare apposito approvato dal gruppo”*;

VISTA la nota CRL prot. n. 4443 del 19 febbraio 2024, trasmessa in pari data a mezzo PEC e acquisita al prot. C.d.c. n. 1155 del 20.2.2024, con cui il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti dei gruppi consiliari XI legislatura - esercizio finanziario 2023 (dal 1.1.2023 al 12.3.2023) con i relativi allegati;

VISTO, in particolare, il rendiconto del gruppo consiliare *“Forza Italia”*, pervenuto con la citata nota n. 4443/24;

VISTE le richieste di regolarizzazione formulate, ai sensi dell'art. 1, co. 11, del d.l. n. 174/12, con deliberazione n. 13/2024/FRG dell'8.3.2024, trasmessa al Presidente del Consiglio regionale con PEC di pari data unitamente a n. 10 *“schede istruttorie”* contenenti, per ciascun gruppo consiliare, le regolarizzazioni richieste, da trasmettere alla Corte nel termine di 30 giorni;

VISTA la nota prot. CRL n. 9025 del 5.4.2024, trasmessa a questa Corte con PEC dell'8.4.2024 (acquisita, in pari data, al prot. C.d.c. n. 2231) con cui il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso la documentazione integrativa fornita dagli ex Presidenti dei gruppi consiliari a riscontro delle menzionate schede istruttorie;

VISTO ed esaminato, in particolare, il riscontro fornito dal Presidente *pro tempore* del gruppo consiliare *“Forza Italia”* (nota prot. CRL n. 8859 del 4.4.2024 e annessa documentazione) riferito alla scheda istruttoria n. 6;

VISTA l'ordinanza n. 42 del 16 aprile 2024 con la quale il Presidente di Sezione ha convocato l'odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore, I<sup>a</sup> Ref. Giuseppe Lucarini

#### **PREMESSO**

### **1. Quadro normativo e giurisprudenziale**

1.1. L'articolo 1, commi 9 - 12, del D.L. n. 174/2012 ha intestato alle sezioni regionali della Corte dei conti un controllo, da esercitarsi annualmente, avente ad oggetto la regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali.

Le disposizioni in esame, nella formulazione risultante a seguito della sentenza costituzionale n. 39/2014, hanno inquadrato tale controllo entro precisi adempimenti procedurali e temporali: ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio strutturato secondo linee guida deliberate dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, recepite nel D.P.C.M. del 12 dicembre 2012, all. B.

Il rendiconto, trasmesso da ciascun gruppo al Presidente del Consiglio regionale, deve essere da questi inviato alla competente Sezione regionale di controllo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La Sezione regionale esercita il controllo pronunciandosi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento dei citati rendiconti, con apposita delibera, trasmessa al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione. In assenza di pronuncia nel predetto termine il rendiconto si considera comunque approvato. In caso di rendiconto, o di documentazione a corredo, non conforme alle prescrizioni normative, la Sezione regionale di controllo è tenuta a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale, con sospensione del decorso del termine per la pronuncia, una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione da parte del gruppo, fissando a tal fine un termine non superiore a trenta giorni.

Nei casi di mancata/tardiva trasmissione del rendiconto o di mancata regolarizzazione dello stesso, consegue una delibera di irregolarità che, ai sensi dell'art. 1, comma 11, ultimo periodo, del D.L. n. 174/2012, produce l'obbligo della restituzione al Consiglio regionale delle spese non rendicontate o dichiarate irregolari. La restituzione è a carico del responsabile della spesa irregolare e, in ultima analisi, del Presidente *pro tempore* del gruppo consiliare, tenuto a provvedere in proposito con sostanze proprie.

#### 1.2. Linee guida - DPCM 21.12.2012

I criteri interpretativi cui deve ispirarsi la verifica della Sezione regionale di controllo sono desumibili dalle menzionate linee guida. Rilevano, in proposito, le regole e i

principi di seguito elencati: 1) principi di veridicità e correttezza (*“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”*; *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”*, art. 1, D.P.C.M. 21 dicembre 2012); 2) divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all’esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. b), c), d), D.P.C.M. cit.); 3) non rimborsabilità, con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi, delle spese sostenute dal singolo consigliere nell’espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l’acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all’acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, D.P.C.M. cit.); 4) specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del gruppo consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell’ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato: art. 2, D.P.C.M. cit.); 5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, D.P.C.M. cit.); 6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3, D.P.C.M. cit.): in particolare *“per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l’adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi”* (art. 3, comma 3, D.P.C.M. cit.); 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (art. 4, D.P.C.M. cit.).

### 1.3. Normativa regionale

Con legge reg. n. 4/2013, successivamente modificata e integrata, da ultimo con legge reg. n. 15/2021 al fine di ridurre i contributi messi a disposizione dei gruppi consiliari, la Regione ha previsto quanto di seguito riportato:

*“art. 11 contributi ai gruppi consiliari*

*1. Ai gruppi consiliari è assegnato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del d.l. 174/2012 (...) un contributo, a carico del bilancio del Consiglio regionale, che può essere utilizzato unicamente nel rispetto dei principi e delle disposizioni previsti dall'articolo 1, commi 3, 4, 5 e 6 dell'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 (...)*

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dell'allegato A del D.P.C.M. 21 dicembre 2012, ciascun gruppo consiliare adotta un disciplinare interno, nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle linee guida individuate dallo stesso decreto.

3. (...) l'importo da erogare a ciascun gruppo ai sensi del comma 1 (...) è costituito, al netto delle spese per il personale assegnato, da:

a) una quota pari ad euro 5.000,00 per ciascun consigliere componente il gruppo;

b) una quota determinata moltiplicando il coefficiente pari ad euro 0,05 per il numero degli abitanti della Regione risultante dall'ultimo censimento, dividendo il prodotto così ottenuto per il numero dei consiglieri e assicurando comunque una quota minima per gruppo, secondo le modalità individuate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

3-bis. L'importo stabilito ai sensi del comma 3 è ridotto della misura del 5 per cento per l'anno 2022 e del 10 per cento per gli anni successivi.

4. (...)

5. (...)

6. Le disponibilità finanziarie derivanti da avanzi di gestione o da risparmi di esercizio dei contributi erogati in favore dei gruppi possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, mediante apposita e separata iscrizione alle competenze dell'esercizio successivo fino al termine della legislatura, alla cui scadenza eventuali avanzi sono restituiti.

7. Ai sensi dell'articolo 4 dell'allegato A del D.P.C.M. 21 dicembre 2012, i fondi erogati dal Consiglio regionale a ciascun gruppo sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al gruppo consiliare e le operazioni di gestione del conto devono rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.

8. (...)"

art. 12 "Rendicontazione"

"1. Ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo il modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari di cui all'allegato B del D.P.C.M. 21 dicembre 2012, volto ad assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché a definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

2. Il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 dell'allegato A del D.P.C.M. 21 dicembre 2012 , il presidente del gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.
4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 dell'allegato A del D.P.C.M. 21 dicembre 2012 , la veridicità e la correttezza delle spese sostenute sono attestate dal presidente del gruppo consiliare, che ne sottoscrive il rendiconto.
5. Ciascun gruppo, entro quarantacinque giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, trasmette il rendiconto di esercizio al Presidente del Consiglio regionale, ai fini dell'inoltro alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del D.L. 174/2012 , convertito dalla L. 213/2012.
6. A fine legislatura o in caso di scioglimento del gruppo per qualsiasi causa, la presentazione del rendiconto avviene entro trenta giorni dalla data dell'evento, a cura di colui che rivestiva la carica di presidente del gruppo.
7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 dell'allegato A del D.P.C.M. 21 dicembre 2012, al rendiconto è allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione è conservato a norma di legge. Trova altresì applicazione l'articolo 3, commi 2 e 3 dell'allegato A del D.P.C.M. 21 dicembre 2012 in materia di documentazione contabile.
8. Allo scopo di garantire la massima pubblicità e trasparenza il rendiconto di esercizio annuale è pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e, unitamente alla delibera della sezione regionale della Corte dei conti con la quale si attesta la regolarità del rendiconto, su apposito spazio dei siti istituzionali della Regione e del Consiglio regionale.
9. La mancata pubblicazione del rendiconto comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare al gruppo nel corso dell'anno.
10. I libri, le scritture ed i documenti contabili sono depositati presso la segreteria dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale a fine legislatura o all'atto dello scioglimento, per qualsiasi causa, del gruppo e sono conservati per almeno dieci anni dalla data di deposito."

art. 13 “Restituzione delle somme”

1. Il gruppo consiliare ha l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale in caso di:

a) mancata trasmissione del rendiconto nei termini di cui all'articolo 12 , comma 5;

b) non conformità del rendiconto di esercizio annuale o della documentazione trasmessa a corredo dello stesso al modello di cui all'articolo 12 , comma 1;

c) mancata regolarizzazione del rendiconto di esercizio annuale rispetto alle prescrizioni contenute nella comunicazione di non conformità trasmessa dalla sezione regionale della Corte dei conti entro il termine fissato nella comunicazione stessa.

2. [...]”.

#### 1.4. Giurisprudenza

Nell'esaminare la conformità a Costituzione del controllo in esame, la Consulta ha evidenziato che “... l'obbligo di restituzione può infatti ritenersi anzitutto principio generale delle norme di contabilità pubblica. Esso risulta strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari” (Corte cost., sentenza n. 39/2014).

In riferimento alla *ratio* della normativa in esame e ai limiti del sindacato della Corte dei conti sull'attinenza della spesa alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari, la medesima sentenza ha inoltre affermato che “il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale. A tal fine, il legislatore ha predisposto questa analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale ...”.

Il requisito dell'inerenza della spesa con le finalità istituzionali del gruppo, espressamente previsto dalla normativa di riferimento (art. 1, comma 3, del DPCM 21 dicembre 2012) è ritenuto dalla giurisprudenza contabile l'elemento caratterizzante e qualificante questo tipo di controllo; in proposito, è stato affermato che “... *l'attività di controllo deve consistere perciò nell'esame della singola spesa per accertare se essa sia coerente con l'attività istituzionale del gruppo e, nel contempo, che non costituisca un modo subdolo per finanziare il partito. Il Collegio ritiene che si tratta di una verifica da condurre secondo parametri di compatibilità circa l'inerenza delle spese con i fini istituzionali dei gruppi consiliari; fini che non possono andare disgiunti da un sano criterio di sobrietà finanziaria cui è improntata tutta la recente legislazione recata dalle leggi di stabilità anche in relazione agli impegni derivanti dall'adesione dell'Italia al “Fiscal Compact” e al “six pack” di cui alla novella costituzionale n. 1/2012 ed alla relativa “legge rinforzata” n. 243/2012”* (SS.RR. in sede giurisdizionale, speciale composizione, sentenza n. 29/2014/EL).

È stato inoltre precisato che “... *il controllo della sezione regionale non può limitarsi al formale rispetto delle linee guida e, cioè, alla verifica che le spese rientrino in quelle previste nei predetti elenchi. La verifica invece deve coinvolgere, come innanzi accennato, il profilo dell'inerenza della spesa stessa all'attività istituzionale del gruppo” e, in riferimento ai limiti del sindacato della Corte sui rendiconti in esame che “... la sezione regionale non può sindacare lo stretto merito delle scelte se non verificandone il limite esterno costituito dalla irragionevole non rispondenza ai fini istituzionali. Valutare, ad esempio, quale giornale o libro sia più opportuno acquistare. Tuttavia, allo stesso modo di quanto avviene nella giurisdizione di responsabilità, anche in sede di controllo la Sezione regionale può sindacare la scelta discrezionale laddove essa risulti incongrua, illogica o irrazionale in ragione dei mezzi predisposti rispetto ai fini che si intende perseguire. In altri termini, allorché la scelta, raffrontata con parametri obiettivi, valutati ex ante e rilevabili anche dalla comune esperienza, sia una scelta abnorme”* (SS.RR., sentenza n. 29/2014/EL cit; negli stessi termini la successiva giurisprudenza, anche regionale, cfr. SGR Campania, sentenza n. 319/2017 e SGR Sardegna, sentenza n. 145/2020).

Dal delineato quadro normativo e giurisprudenziale consegue, dunque, che l'accertamento di irregolarità anche parziale del rendiconto (originario o per difetto di regolarizzazione), limitatamente alle irregolarità accertate, determina *ex lege* l'obbligo



di restituire le correlative somme da parte del responsabile della spesa irregolare, in ultima analisi individuato nel Presidente *pro tempore* del gruppo consiliare.

## **2. Rendiconto 2023 (1.1.2023 - 12.3.2023) del gruppo consiliare "Forza Italia"**

Nell'esercizio 1.1.2023 - 12.3.2023, la consistenza numerica del gruppo consiliare in esame risulta pari a n. 3 unità. Il rendiconto è stato trasmesso a questa Sezione entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 10, del D.L. n. 174/2012. Allo stesso, sottoscritto dal Presidente del gruppo che attesta veridicità e correttezza delle spese sostenute, analiticamente elencate ai sensi del comma 2, art. 2 dell'Allegato A del D.P.C.M. del 21 dicembre 2021, è allegata la dichiarazione del medesimo Presidente di conformità all'originale di tutte le copie allegate.

Il medesimo rendiconto è stato redatto secondo lo schema approvato con il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 e contabilizza, oltre ai movimenti relativi alle "spese di funzionamento", anche quelli relativi alle "spese di personale", avendo il gruppo esercitato l'opzione di non avvalersi del personale del Consiglio regionale, con conseguente possibilità di procedere all'assunzione diretta di proprio personale secondo quanto previsto dall'art. 14 del reg. di organizzazione del Consiglio regionale.

## **3. Situazione finanziaria esposta nel rendiconto**

Il prospetto seguente rappresenta il rendiconto trasmesso a questa Sezione con PEC del 19.2.2024:

<b>RENDICONTO ANNUALE "FORZA ITALIA"</b>		
<b>ESERCIZIO FINANZIARIO 2023(01/01/23 al 12/03/23)</b>		
<b>ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO</b>		<b>Importi (in euro)</b>
1	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	6.166,82
2	Fondi trasferiti per spese di personale	35.002,94
3	Altre entrate (competenze di liquidazione)	
4	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	3.202,91
5	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	11.407,19
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>55.779,86</b>
<b>USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO</b>		<b>Importi (in euro)</b>
1	Spese per il personale sostenute dal gruppo	25.356,00
2	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	16.452,02
3	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	
4	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	
5	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	
6	Spese consulenze, studi e incarichi	7.206,53
7	Spese postali e telegrafiche	
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	
9	Spese di cancelleria e stampati	118,50
10	Spese per duplicazione e stampa	
11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	
12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	
13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	
14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	
15	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	
16	Altre spese	228,96
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>49.362,01</b>
<b>SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO</b>		<b>Importi (in euro)</b>
	Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	3.202,91
	Fondo iniziale di cassa per spese di personale	11.407,19
	Entrate riscosse nell'esercizio	41.169,76
	Uscite pagate nell'esercizio	49.362,01
	Fondo di cassa finale per spese di funzionamento (saldo c/c funzionamento)	1.965,96
	Fondo di cassa finale per spese di personale (saldo c/c personale)	4.451,09

#### **4. Rilievi istruttori e richieste di regolarizzazione**

A seguito dell'esame del rendiconto e dei relativi allegati, con deliberazione n. 13/2024/FRG dell'8.3.2024 è stata trasmessa la "scheda istruttoria n. 6" contenente i rilievi e le connesse richieste di regolarizzazione, di seguito riportate:

*"1. La restituzione al Consiglio regionale della giacenza finale dei due c/c intestati al gruppo dovrebbe essere contabilizzata alla voce di uscita n. 16 "altre spese", specificando gli importi che vengono restituiti (spese di personale – spese di funzionamento). Conseguentemente, il saldo finale di cassa (personale e funzionamento) dovrà essere pari a zero euro.*

*2. La restituzione al Consiglio regionale dell'importo di € 4.507,92 per spese irregolari accertate da questa Corte con del. n. 71/2023/FRG per l'esercizio 2022, dovrebbe pure essere registrata nella voce di uscita n. 16 "altre spese" del rendiconto, ancorchè sia avvenuta direttamente dal conto dell'obbligato a quello del Consiglio regionale in ragione dell'ormai sopravvenuta chiusura del c/c intestato al gruppo rispetto alla data del bonifico restitutorio.*

*La medesima restituzione, inoltre, dovrebbe essere contabilizzata in "altre entrate" (voce di entrata n. 3) con conseguente rettifica dei saldi collegati e, in ultima analisi, del fondo di cassa finale (funzionamento e personale).*

*Si chiede, pertanto, la rettifica del rendiconto di fine legislatura in modo che lo stesso contabilizzi ogni aspetto della gestione delle risorse pubbliche messe a disposizione dal bilancio regionale."*

#### **5. Riscontro del gruppo consiliare**

Con PEC dell'8.4.2024, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso il riscontro fornito dall'ex Presidente del gruppo consiliare "Forza Italia", con i relativi allegati, tra cui il rendiconto rettificato secondo le richieste contenute nella menzionata scheda istruttoria. Il seguente prospetto rappresenta il rendiconto rettificato:

<b>RENDICONTO ANNUALE "FORZA ITALIA"</b>		
<b>ESERCIZIO FINANZIARIO 2023(01/01/23 al 12/03/23)</b>		
<b>ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO</b>		<b>Importi (in euro)</b>
1	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	6.166,82
2	Fondi trasferiti per spese di personale	35.002,94
3	Altre entrate (competenze di liquidazione)	4.507,92
4	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	3.202,91
5	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	11.407,19
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>60.287,78</b>
<b>USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO</b>		<b>Importi (in euro)</b>
1	Spese per il personale sostenute dal gruppo	25.356,00
2	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	18.894,19
3	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	
4	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	
5	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	
6	Spese consulenze, studi e incarichi	7.206,53
7	Spese postali e telegrafiche	
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	
9	Spese di cancelleria e stampati	118,50
10	Spese per duplicazione e stampa	
11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	
12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	
13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	
14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	
15	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	
16	Altre spese	8.712,56
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>60.287,78</b>
<b>SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO</b>		<b>Importi (in euro)</b>
	Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	3.202,91
	Fondo iniziale di cassa per spese di personale	11.407,19
	Entrate riscosse nell'esercizio	60.287,78
	Uscite pagate nell'esercizio	60.287,78
	Fondo di cassa finale per spese di funzionamento (saldo c/c funzionamento)	0,00
	Fondo di cassa finale per spese di personale (saldo c/c personale)	0,00

## 6. Valutazioni della Corte

Il rendiconto, per come rettificato, risulta regolare, atteso che contabilizza tutti i movimenti di entrata e uscita dai due conti correnti intestati al gruppo consiliare sino alla chiusura dei menzionati conti, avvenuta il 12.6.2023 con la restituzione della giacenza finale di complessivi € 3.906,71 al Consiglio regionale, correttamente registrata in voce n. 16 "altre spese".

Risulta inoltre contabilizzato, sia in "altre entrate" che in "altre spese" l'importo di € 4.507,92 conseguente a spese irregolari accertate con del. n. 71/2023/FRG di questa Corte, restituito dall'ex Presidente del gruppo consiliare mediante bonifico bancario dal proprio conto.

Il controllo effettuato ha dimostrato la regolarità delle spese rendicontate in quanto inerenti ai fini istituzionali del gruppo consiliare e supportate da idoneo titolo giustificativo.

6.1. Unica eccezione attiene alla tardiva restituzione della giacenza finale dei conti correnti, effettuata il 12.6.2023, quindi in ritardo rispetto a quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento, rappresentata dal combinato disposto degli artt. 11, co. 6 e 12, co. 6, della legge reg. n. 4/2013, secondo cui la giacenza finale di cassa deve essere restituita alla scadenza della legislatura (12.3.2023) e il rendiconto trasmesso al Presidente del Consiglio regionale, con i relativi allegati, entro 30 giorni dalla scadenza (11.4.2023). Le consegue l'irregolarità delle spese sostenute a titolo di oneri bancari e imposta di bollo nel periodo successivo all'11.4.2023 sino al 12.6.2023, pari ad € 56,50 importo che dovrà essere restituito al Consiglio regionale.

**P.Q.M.**

**La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio**

**DICHIARA**

regolare il rendiconto del gruppo consiliare "Forza Italia" dell'esercizio finanziario 1.1.2023 - 12.3.2023, per come rettificato, ad eccezione:

- della spesa di € 56,50, per quanto indicato in motivazione

**DISPONE**

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della segreteria, al Presidente del Consiglio regionale, anche ai fini della sua pubblicazione sul sito istituzionale

unitamente al rendiconto rettificato, e, per conoscenza, al Presidente della Regione Lazio.

Così deliberato in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2024.

Il Magistrato estensore

Giuseppe LUCARINI

Il Presidente

Roberto BENEDETTI

Depositata in segreteria il 20 aprile 2024

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

Aurelio CRISTALLO